

SANTI GIOACCHINO GERACI

CN = GERACI SANTI
GIOACCHINO
O = non presente
C = IT

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
ISTANZA**

GIUD. R.G. 1232/2015–SENT. N.500/2017 RG. PROV. COLL.

Dei signori:

- **MANISCALCO GIUSEPPE**, nato a Palermo il 05/01/1927 ed ivi residente in via B. Grayina n. 96, Cod. Fisc. MNSGPP27A05G273O;
- **GUARINO LORENZO**, nato a Palermo il 16/07/1933 ed ivi residente in via Magliocco n. 36, Cod. Fisc. GRNLNZ33L16G273H; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Geraci Santi Gioacchino (cod. fisc. GRC STG 57B25 C067G – PEC: geraci@cert.cassaforense.it), giusta procura in seno al ricorso r.g. 1232/2015

PREMESSO

Nel 1997 l'Arch. Giuseppe Barresi presenta un'osservazione al PRG, adottato con delibera di C.C. 45/1997, ove si chiede, per le aree di proprietà dei signori Maniscalco e Guarino, la classificazione a zona B1 in luogo della classificazione A1 conferita. Detta osservazione viene accolta dall'A.R.T.A.

Nel 2001, con delibera del Commissario n.470 è nuovamente adottata la Variante Generale al PRG adeguata alle prescrizioni del Genio Civile che conferma, per le aree di proprietà dei signori Maniscalco e Guarino, le precedenti destinazioni A1.

Sempre nel 2001 l'Arch. Giuseppe Barresi presenta un'osservazione al PRG di cui alla delibera n.470/01, ove si chiede che le aree di proprietà dei signori Maniscalco e Guarino, abbiano la classificazione B1 al posto della

Copia Conforme

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta



06 LUG 2020

confermata classificazione A1. **Detta ulteriore osservazione viene accolta dall'A.R.T.A.**

Nella persistenza del Comune a mantenere la classificazione A1 i signori Maniscalco e Guarino presentano ricorso al T.A.R. e successivamente al C.G.A, che decide con sentenza n. 1067/2012, nei seguenti termini per quanto qui interessa "...accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, l'appello n.r.g. 790/2011; per l'effetto in riforma della sentenza da esso gravata, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso originario e annulla gli atti con esso impugnati".

Codesto On.le C.G.A. a pag. 8, ai cpv. 1, 2 e 3 della citata sentenza così testualmente motivava :

"Nondimeno, una volta che un'osservazione – all'esito di una valutazione che può essere anche solo di merito amministrativo – sia stata accolta, l'amministrazione deve tenerne adeguatamente conto in tutta la successiva attività pianificatoria; con il corollario che, ove mai se ne volesse discostare, ovvero intendesse riconsiderare le valutazioni che la indussero ad accoglierla, l'amministrazione precedente è tenuta a uno specifico onere motivazionale, mediante il quale si dia atto delle ragioni, adeguatamente istruite e ponderate, della scelta sopravvenuta.

Nel caso di specie, viceversa, nulla di tutto questo risulta essere avvenuto; semplicemente, l'accoglimento di dette osservazioni appare essersi dissolto nell'ulteriore corso del procedimento.

Ciò integra un palese vizio di legittimità degli atti impugnati nella parte in cui – per i lotti di terreno cui fa riferimento il ricorso n.r.g. 790/2011 – essi non si sono fatti adeguato carico dell'intervenuto accoglimento di tali

osservazioni, volte a ripristinare una destinazione edificabile sulle pertinenti particelle, destinandole a verde storico”.

In altre parole, con la motivazione espressa dal C.G.A., al Comune veniva chiarito che, una volta accolte le osservazioni per la trasformazione della classificazione dei terreni da A1 a B1, la detta trasformazione non poteva essere disattesa se non a seguito di “*uno specifico onere motivazionale*” che nel caso di specie mancava.

Conseguentemente, all’annullamento degli atti impugnati ne derivava l’obbligo per il Comune, di classificare i terreni di proprietà dei signori Maniscalco e Guarino, da A1 a B1 in ossequio alle accolte osservazioni.

Nell’inerzia del Comune ad ottemperare al giudicato, i signori Maniscalco e Guarino erano costretti a presentare, avanti codesto On.le C.G.A. giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi con la sentenza n.1067/2012.

Con sentenza N.500/2017, codesto On.le C.G.A. assegnava al Comune di Palermo 60 giorni per ottemperare al giudicato ed in mancanza nominava, quale Commissario ad Acta il Prefetto di Palermo affinché provvedesse in sua vece.

Nell’inerzia sia del Comune di Palermo, sia del Prefetto, i signori Maniscalco e Guarino erano costretti a presentare un’istanza per la sostituzione del Commissario ad Acta.

Con ordinanza del 12 settembre 2018, codesto C.G.A. concedeva ulteriori 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima per l’esecuzione del giudicato. Notificata la detta ordinanza e non ricevendo alcuna comunicazione da parte del Prefetto, i signori Maniscalco e Guarino inviavano nota 18 gennaio 2019, a mezzo pec di pari data, chiedendo di

essere notiziati in merito all'attività svolta. Ma anche detta richiesta è rimasta inevasa. Veniva, quindi, richiesto al Comune di Palermo il rilascio di certificato di destinazione urbanistica, dal quale risultava che i terreni di proprietà dei signori Maniscalco e Guarino continuavano ad avere la classificazione A1.

Nella convinzione, pertanto, che il Prefetto nulla, avesse posto in essere, veniva ulteriormente presentata avanti codesto C.G.A. nuova istanza per la sostituzione del Commissario ad Acta.

Codesto On.le C.G.A. con ordinanza del 21 maggio 2019 rigettava l'istanza in quanto risultava agli atti relazione del Commissario ad Acta, depositata il 9 gennaio 2019 con la quale lo stesso rappresentava di avere adempiuto al proprio mandato mediante l'adozione della delibera n.620 del 12 dicembre 2018 di variante urbanistica.

Acquisita la detta delibera i signori Maniscalco e Guarino, amaramente rilevavano che il Commissario, invece di dare attuazione alla sentenza n.1067/2012, ha classificato i terreni in questione A1, confermando la classificazione originariamente impugnata e vanificando il giudicato al quale avrebbe dovuto dare attuazione.

Gli istanti praticamente, hanno incoato un giudizio avanti Codesta Autorità Amministrativa che si è protratto, tra primo e secondo grado ben otto anni ed alla fine li ha visti vincitori con l'accoglimento del loro ricorso; hanno presentato un ricorso per l'ottemperanza del giudicato che si protrae dal 2015 ad oggi, per conseguire alla fine, la classificazione dei loro terreni negli stessi termini di cui all'originaria impugnazione accolta da Codesto C.G.A.

I terreni dopo ben 15 anni sono stati trasformati da A1 ad A1.

Si è assolutamente convinti che il Commissario ad Acta non abbia assolutamente ottemperato al mandato allo stesso conferito e cioè l'attuazione del giudicato di cui alla sentenza n.1067/2012, in quanto, in ossequio al detto giudicato avrebbe dovuto adottare delibera di trasformazione e classificazione dei terreni dei signor Maniscalco e Guarino da A1 a B1.

Ciò in quanto, come prima esposto, codesto C.G.A. ha accolto, con la sentenza n.1067/2012 il ricorso proposto dagli esponenti, annullando i provvedimenti impugnati che avevano classificato i terreni in questione A1, esplicitando chiaramente in motivazione che, accolte le osservazioni le stesse

non possono dissolversi nell'ulteriore corso del procedimento e che il Comune non si è fatto adeguato carico *"dell'intervenuto accoglimento di tali osservazioni, volte a ripristinare una destinazione edificabile sulle pertinenti particelle, destinandole a verde storico"*.

Tutto ciò premesso, i signori Maniscalco Giuseppe e Guarino Lorenzo, chiedono

A CODESTO ECC.MO CONSIGLIO

Esaminata la documentazione prodotta;

Ritenere e dichiarare che il Commissario ad Acta nominato, con l'adozione della delibera n. 620/2012 non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza del C.G.A. n.1067/2012, atteso che ha adottato una variante allo strumento urbanistico confermando la destinazione A1 dei terreni in questione; destinazione annullata con la sentenza sopra richiamata.

Di contra ritenere e dichiarare che il Commissario ad Acta avrebbe dovuto procedere alla nuova classificazione B1, in ottemperanza alle accolte

osservazioni, giusta quanto è dato evincere nella motivazione della sentenza sopra richiamata.

Conseguentemente ordinare al Commissario ad acta di revocare l'adottata erronea delibera n.620/2018 e di adottare nuova delibera con la classificazione dei terreni degli esponenti in B1 come risultanti dalle osservazioni a suo tempo presentate ed accolte.

Emettere, in ogni caso, ogni utile provvedimento, ancorchè non richiesto, per la corretta esecuzione della sentenza di Codesto C.G.A. n.1067/2012.

Emettere ogni ulteriore statuizione inerente e conseguenziale

Palermo, li 29 maggio 2019

Avv. Santi G. Geraci


Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Santi G. Geraci , ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che gli antescritti atti: ordinanza n. 963/2019 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 18.11.19 resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel giudizio RG1232/2015 e reclamo depositato il 29.05.2019 sotto la denominazione " Incidente di Esecuzione", sono copia analogica dei corrispondenti atti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico n° RG1232/20195 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Tali atti constano complessivamente di n.ro 11 pagine, esclusa la presente.

Palermo li 18 novembre 2019

Avv. Santi G. Geraci



RELATA DI NOTIFICA

Sulla istanza del signori Maniscalco Giuseppe e Guarino Lorenzo come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato e dato copia di quanto precede per averne piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge a:

- **Comune di Palermo** in persona del Sindaco pro tempore e per esso all'Avv. Anna M. Impinna c/o **Avvocatura Comunale** in Palermo P.zza Marina n.39 consegnandone copia mediante

A MANI PROPRIE. PA-C 2-11-19

Dott. Enrico Asennato

FUNZIONARIO U.N.E.P.

- **Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente** in persona dell'Assessore pro tempore domiciliato ope legis in Palermo, via Villareale 6 presso e per esso, **Avvocatura Generale dello Stato** consegnandone copia mediante
- **Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica**, in persona dell'Assessore pro tempore domiciliato ope legis in Palermo, via Villareale 6 presso e per esso, **Avvocatura Generale dello Stato** consegnandone copia mediante
- **Prefettura di Palermo** in persona del Prefetto pro tempore nonché del Commissario ad acta Dott. Salvatore Mallemi, domiciliato ope legis in Palermo, via Villareale 6 presso e per esso, **Avvocatura Generale dello Stato** consegnandone copia mediante
- **Prefettura di Palermo** in persona del Commissario ad acta Dott. Salvatore Mallemi, domiciliato in Palermo, via Cavour 6 consegnandone copia mediante